



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110029 – Pian della Mussa **Misure di conservazione sito-specifiche** **Versione editoriale**

(Approvate con D.G.R. 19-3112 del 4/4/2016)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110029 PIAN DELLA MUSSA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

Art. 3

(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430 - su substrati gessosi o calcarei)*

Art. 4

(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 5

(Disposizioni generali)

Art. 6

(Norme per Praterie acidofile a Nardus stricta ricche di specie (6230))*

Art. 7

(Norme per Praterie basifile alpine e subalpine (6170) e Formazioni erbose boreo-alpine silicee (6150))

Art. 8

(Norme per Ambienti rupestri (8210-8220-8230), Ghiaioni silicei alpini (8110) e Ghiaioni calcarei e di calcescisti (montani) alpini (8120))

Art. 9

(Norme per Arbusteti alpini (4060) e Saliceti alpini d'altitudine (4080))

Art. 10

(Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris atrofuscae (7240))

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 11

(Disposizioni generali)

Art. 12

(Obblighi generali per i piani di gestione)

Art. 13

(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7230))

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 14

(Norme per Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240))

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 15

(Disposizioni generali)

Art. 16

(Norme per praterie montane da fieno (6520))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 17

(Misure di conservazione generali)

Art. 18

*(Presenza di *Aquilegia alpina*)*

Art. 19

*(Presenza di *Saxifraga valdensis*)*

CAPO II - Specie animali

RETTILI

Art. 20

*(Presenza di *Podarcis muralis*)*

LEPIDOTTERI

Art. 21

(Disposizioni generali)

Art. 22

*(Presenza di *Parnassius apollo*)*

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1110029 Pian della Mussa in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110029 Pian della Mussa e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110029 Pian della Mussa e nel seguente Titolo III *“Misure specifiche per specie o gruppi di specie”*, nonché nell'allegato A.*

TITOLO II
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI
HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO
IT1110029 PIAN DELLA MUSSA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. È obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:
 - a) che interessano particelle che ospitano arene di canto frequentate da *Tetrao tetrix*, individuate a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso tali arene dovranno essere rigorosamente rispettate escludendo, in un buffer di almeno 50 m da esse, qualsiasi intervento che possa comprometterne o ridurne la funzionalità;
 - b) che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il periodo riproduttivo, individuate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso gli interventi non potranno essere eseguiti fino al termine dell'epoca in cui le nidiate necessitano di cure parentali.
2. È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 1° giugno al 15 luglio.

Art. 3
*(Norme per i Boschi montano-subalpini di *Pinus uncinata* (9430* - su substrati gessosi o calcarei)*

1. È vietato:
 - a) apertura di nuova viabilità e di vie di esbosco con movimenti di terra;
 - b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
 - c) qualsiasi intervento nelle formazioni rupicole e nei macereti ad eccezione dei popolamenti accessibili, con sufficiente fertilità e copertura minima del 65 per cento, in cui è possibile la gestione a fustaia disetanea, con periodo di curazione tra 20 e 40 anni.
2. È obbligatorio:
 - a) la conservazione delle eventuali altre specie autoctone presenti e dei soggetti ibridi con il pino silvestre.

Art. 4

(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))

1. È vietato:

- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- b) pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili;

2. È obbligatorio:

- a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
- b) l'evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera h.
- c) l'evoluzione libera per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600 m s.l.m.) ;
- d) l'evoluzione libera per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore;
- e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
- f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"*;
- h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
- i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori);
- b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cotica erbosa e ove necessario messa a dimora;
- c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 5

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 6

(Norme per Praterie acidofile a Nardus stricta ricche di specie (6230))*

1. È vietato:
 - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
 - b) effettuare più di due turni di pascolo annuali;
2. È obbligatorio:
 - a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
 - b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
 - b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
 - c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
 - d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 7

(Norme per Praterie basifile alpine e subalpine (6170) e Formazioni erbose boreo-alpine silicee (6150))

1. È vietato:
 - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
 - b) effettuare più di due turni di pascolo annuali;

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 8

(Norme per Ambienti rupestri (8210-8220-8230), Ghiaioni silicei alpini (8110) e Ghiaioni calcarei e di calcescisti (montani) alpini (8120))

1. È vietato:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico;

2. È obbligatorio:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

Art. 9

(Norme per Arbusteti alpini (4060) e Saliceti alpini d'altitudine (4080))

1. È obbligatoria l'evoluzione libera fatti salvi gli interventi, previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore, finalizzati alla conservazione dell'habitat o al mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale per le specie animali di interesse conservazionistico.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di

interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

Art. 10

*(Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris atrofuscae* (7240))*

1. È vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- c) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto o alvei fluviali e torrentizi;

2. È obbligatorio:

- a) mantenere tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
- b) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- c) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) prevedere un piano di conservazione *ex situ* al fine di riprodurre (per seme) piante di *Caricion bicoloris atrofuscae* adatte a rafforzare i popolamenti naturali presenti nel Sito;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni di *Caricion bicoloris atrofuscae*.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 11

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

Art. 12

(Obblighi generali per i piani di gestione)

- a) censire e valutare la compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) censire gli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità ;

- c) censire le canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi deviatori;
- d) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

Art. 13

(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7230))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. È obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 14

(Norme per Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240))

1. È vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. È obbligatorio:

- a) mantenere tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 15

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 16

(Norme per praterie montane da fieno (6520))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 17

(Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 18

*(Presenza di *Aquilegia alpina*)*

1. È vietato:
 - a) asportazione o rimaneggiamento della cortica erbosa;
 - b) tagli boschivi in periodo primaverile estivo;
 - c) apertura di sentieri e piste forestali;
 - d) fruizione pubblica che causi eccessivo pedonamento, rischio di trasformazione habitat;
 - e) pascolo antecedente alla fruttificazione.
2. È obbligatorio:
 - a) in punti di peculiare presenza della specie e dove la fruizione turistica possa compromettere la conservazione posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto raccolta, sosta, picnic, etc.) e relative motivazioni.

Art. 19

*(Presenza di *Saxifraga valdensis*)*

1. È vietato:
 - a) raccolta di semi, rosette o altro materiale di propagazione se non giustificato da studi autorizzati;
 - b) pulizia di pareti ai fini di pratiche di arrampicata sportiva, attrezzatura vie ferrate, etc.
2. È obbligatorio:
 - a) sorveglianza dei sentieri in aree di elevato afflusso turistico delle aree protette dove le stazioni siano facilmente accessibili;
 - b) monitoraggio delle stazioni.

CAPO II - Specie animali

RETTILI

Art. 20

(Presenza di Podarcis muralis)

1. Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

LEPIDOTTERI

Art. 21

(Disposizioni generali)

1. In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 22

(Presenza di Parnassius apollo)

1. In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110029 Pian della Mussa, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e la cartografia degli habitat.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110029 Pian della Mussa

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti aperti alpini – Ambienti aperti delle montagne mediterranee – Ambienti steppici – Ambienti misti mediterranei – Corridoi di migrazione – Valichi montani 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione erbacea e arbustiva alpina – Praterie – Praterie terofitiche – Praterie umide – Ghiaioni – Rocce 	4060, 4080, 6150, 6170, 6230, 6430, 6520, 8110, 8120, 8210, 8220, 8230
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali alpini – Ambienti forestali delle montagne mediterranee – Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie – Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio – Faggete e boschi misti mesofili – Castagneti – Querceti mesofili – Pinete med. di pini neri endemici emesogeni – Vegetazione ripariale arborea – Cespuglieti temperati 	3240, 9420, 9430
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> – Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> – Sorgenti petrificanti – Torbiere – Stagni e paludi – Laghi 	7230
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti fluviali – Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione ripariale arborea – Acque correnti – Acque correnti alpine 	3220, 3240, 7240*
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli – Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie 	6520
Altri ambienti		<ul style="list-style-type: none"> – Grotte – Ghiacciai 	8340

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
<i>Anfibi</i>			
	1213	<i>Rana temporaria</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
<i>Rettili</i>			
	1283	<i>Coluber viridiflavus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
		<i>Vipera aspis</i>	Specie inserita in Convenzioni internazionali
<i>Uccelli</i>			
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A215	<i>Bubo bubo</i>	
	A031	<i>Ciconia ciconia</i>	
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	
	A082	<i>Circus cyaneus</i>	
	A236	<i>Dryocopus martius</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	
	A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A073	<i>Milvus migrans</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A346	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
	A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	
<i>Mammiferi</i>			
	1352	<i>Canis lupus</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
<i>Vegetali</i>			
	1480	<i>Aquilegia alpina</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1522	<i>Saxifraga valdensis</i>	
		<i>Campanula alpestris</i>	Specie endemiche
		<i>Campanula elatines</i>	
		<i>Campanula cenisia</i>	
		<i>Senecio halleri</i>	
		<i>Sempervivum grandiflorum</i>	
		<i>Achillea nana</i>	
		<i>Alchemilla pentaphyllea</i>	

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
		<i>Androsace alpina</i>	
		<i>Artemisia genici</i>	
		<i>Centaurea uniflora</i>	
		<i>Cerastium uniflorum</i>	
		<i>Epilobium fleischeri</i>	
		<i>Eritrichium nanum</i>	
		<i>Festuca puccinellii</i>	
		<i>Gentiana bavarica</i>	
		<i>Genzianella ramosa</i>	
		<i>Hieracium glaciale</i>	
		<i>Ranunculus montanus</i>	
		<i>Salix foetida</i>	
		<i>Thlaspi rotundifolium</i>	
		<i>Adenostyles leucophylla</i>	
		<i>Carex fimbriata</i>	
		<i>Gentiana schleicheri</i>	
		<i>Oxytropis helvetica</i>	
		<i>Senecio halleri</i>	
		<i>Silene vallesia</i>	
		<i>Leucanthemum coronopifolium</i>	
		<i>Valeriana celtica</i>	
		<i>Delphinium elatum</i>	Specie inserita in Liste Rosse nazionali
		<i>Paeonia officinalis</i>	
		<i>Contusa matthioli</i>	

Cartografia: carta degli habitat